



Regione Puglia

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio 224/A VI Legislatura

D.D.L. N. 34 DEL 21/10/1987

"CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI AGRICOLTURA ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE, AI SENSI DELLA LEGGE N. 59/1987 E ABOGAZIONE DI LEGGI REGIONALI"

R E L A Z I O N E

Oggetto: Conferimento di funzioni e compiti in materia di agricoltura alle province, ai comuni e alle comunità montane, ai sensi della legge n.59/97, e abrogazione di leggi regionali.

La legge n.142/90, all'articolo 3, e la legge n.59/97, agli articoli 1 e 3, dispongono che le Regioni conferiscano agli enti locali (Province, Comuni e Comunità Montane) le funzioni e i compiti amministrativi in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca nelle acque interne. Ciò a completamento del più ampio decentramento amministrativo attuato e da attuarsi con i decreti legislativi previsti dalla legge n.59/97, che pone in capo alle Regioni essenzialmente funzioni di indirizzo e di coordinamento e la gestione di materie che, per la loro natura specifica e per il mantenimento della omogeneità del procedimento amministrativo, non possono essere conferite agli Enti locali.


Il presente disegno di legge è complementare a quello che fissa le norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e per la disciplina delle agevolazioni finanziarie.

Infatti, con la revisione del quadro normativo in materia di agricoltura, deve cogliersi l'occasione di definire il contesto normativo per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane, nella convinzione che questo passaggio rappresenta una fase delicata, anche alla luce dell'esperienza maturata in attuazione di precedenti leggi di delega (legge regionale n.24/90, in materia di avversità atmosferiche, e legge regionale n.29/82, in materia di concessione dell'indennità compensativa alle aziende agricole).

L'esperienza fa emergere, infatti, che è indispensabile definire il ruolo che devono svolgere gli enti locali, ma è fondamentale dare piena attuazione alla legge n.59/97 e alla legge regionale n.41/85, mettendo a disposizione degli enti medesimi le risorse umane, finanziarie, strutturali ed organizzative per consentire che vengano svolte al meglio le funzioni e i compiti oggetto del conferimento. Non v'è dubbio che questa fase delicata se attuata in modo equilibrato consentirà agli enti sub-regionali di assolvere pienamente i compiti specialistici afferenti il settore agricoltura, che richiede una struttura tecnica ed amministrativa qualificata; con personale e fondi distribuiti sul territorio in maniera equilibrata.

Il presente disegno di legge si compone di due "Capi": il primo attiene la definizione delle materie oggetto di conferimento agli enti locali; il secondo attiene la individuazione delle leggi regionali ormai obsolete e non più in linea con l'evoluzione della normativa statale e comunitaria in materia di agricoltura e, soprattutto con le esigenze dell'agricoltura e del territorio rurale.

Il Dirigente del Settore Agricoltura



(dr. Matteo Antonicelli)


L'Assessore all'Agricoltura

(Mario De Cristofaro)



DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
"CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI IN MATERIA DI
AGRICOLTURA ALLE PROVINCE, AI COMUNI E ALLE COMUNITA'
MONTANE, AI SENSI DELLA LEGGE N.59/97, E ABROGAZIONE DI
LEGGI REGIONALI"



C A P O I

ORGANIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLE

**FUNZIONI AMMINISTRATIVE A LIVELLO
REGIONALE,**

PROVINCIALE, COMUNALE E DELLE COMUNITA'

MONTANE.


(ARTT. DA 1 A 4)



**Art. 1
(Finalità)**

La presente legge:


- a) organizza, seguendo i criteri fissati dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990 n.142 e dagli articoli 1 e 3 della legge 15 marzo 1997 n.59, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura fra la Regione, le Province, i Comuni o loro consorzi, le Comunità Montane;**
- b) disciplina le forme di consultazione degli enti cui vengono conferiti compiti e funzioni amministrativi.**



Art. 2
(Funzioni di competenza regionale)


Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni e i compiti concernenti:

- a) l'approvazione di programmi di interventi nei diversi comparti produttivi agricoli a dimensione regionale;
- b) l'approvazione di programmi di intervento concernenti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti;
- c) l'adozione della deliberazione della Giunta Regionale per la delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e specificazione delle relative provvidenze, ai sensi della legge regionale 11/5/1990, n.24 e successive modificazioni, sulla base delle proposte formulate dalle Province entro 45 giorni dalla data dell'evento avverso;
- d) il controllo, le certificazioni e le altre funzioni già attribuite agli Osservatori per le malattie delle piante;
- e) le funzioni amministrative riguardanti l'offerta dei prodotti agricoli e la regolamentazione dei mercati ivi comprese le forme organizzative;
- f) la definizione dei criteri, delle priorità e dei parametri riguardanti i prestiti di conduzione;
- g) i rapporti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario;
- h) la ripartizione delle risorse finanziarie, fra le Province e le Comunità Montane;
- i) le funzioni amministrative concernenti la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e i servizi di sviluppo;
- l) le funzioni amministrative, compresa la vigilanza e la tutela, in ordine a Enti o istituzioni a carattere regionale;
- m) il riconoscimento giuridico delle Associazioni dei produttori agricoli, la vigilanza e il controllo sulle attività delle Associazioni riconosciute e la concessione degli incentivi finanziari;
- n) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
- o) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad uso agricolo;
- p) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare, la attuazione degli interventi relativi alla promozione e all'orientamento dei consumi alimentari;
- q) la rappresentanza in Commissioni, gruppi di lavoro, incontri e riunioni a livello nazionale ove si trattino problemi di carattere agricolo.



7

r) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali.





Art. 3
(Funzioni delegate alle Province)

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

- a) gli interventi concernenti il miglioramento delle strutture agrarie, l'insediamento di giovani agricoltori, l'indennità compensativa nelle aree non rientranti fra quelle delimitate per le Comunità Montane;
- b) la ricomposizione ed il riordinamento fondiario;
- c) l'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia di calamità naturali e di avversità atmosferiche;
- d) la concessione del concorso regionale negli interessi per operazioni di credito agrario di miglioramento, di esercizio, di conduzione e di soccorso;
- e) la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante, l'autorizzazione per l'uso dei presidi sanitari di I e II categoria di cui all'art.23 del D.P.R. 3 agosto 1968 n.1255 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) le richieste di impianto, reimpianto ed estirpazione dei vigneti;
- g) le funzioni di vigilanza sui Consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;
- h) le attività zootecniche aziendali, la bachicoltura, l'apicoltura, l'elicicoltura e le relative produzioni;
- i) l'acquicoltura e la produzione ittica nelle acque interne;
- l) l'attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori non comprese nelle aree sottese alle Comunità Montane;
- m) l'autorizzazione all'abbattimento di piante di olivo; l'attestazione per i terreni vitati ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti; l'autorizzazione all'attività vivaistica e al Commercio di piante, parti di piante e altro materiale di moltiplicazione vegetale.

2. Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali.





P.

Art. 4
(Funzioni conferite ai Comuni)

Si individuano come spettanti ai Comuni o a Consorzi costituiti fra gli stessi le funzioni amministrative concernenti:



- a) la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura, tenendo conto anche delle iscrizioni al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- b) la realizzazione degli interventi concernenti le strade vicinali e interpoderali;
- c) la formazione degli elenchi dei progetti in ordine prioritario relativi alla realizzazione di elettrodotti rurali;
- d) le funzioni ex U.M.A. connesse alla concessione delle agevolazioni sui carburanti agricoli.



Art. 5
(Funzioni conferite alle Comunità Montane)



Sono conferiti alle Comunità Montane i seguenti compiti e funzioni:

- a) gli interventi concernenti il miglioramento delle strutture agrarie, l'insediamento di giovani agricoltori, l'indennità compensativa nelle aree non rientranti fra quelle delimitate dalla legge regionale n.9/82.
- b) l'attuazione di programmi di aiuti al reddito agricolo, per territori compresi nelle aree di competenza.





Art. 6
(Disposizioni regionali)

1. Le Province, i Comuni o i loro Consorzi, le Comunità Montane esercitano i compiti e le funzioni amministrative loro conferite ai sensi della presente legge in armonia con gli indirizzi di politica agraria, generali e settoriali, deliberati dalla Regione.
2. Gli enti di cui al comma precedente debbono attenersi alle disposizioni emanate dalla Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.



**Art. 7
(Potere sostitutivo)**

L'Amministrazione regionale può sostituirsi alla Provincia, ai Comuni o loro Consorzi, alle Comunità Montane in caso di persistente inattività nell'esercizio delle funzioni loro conferite con la presente legge, soprattutto quando vi sia pregiudizio per l'osservanza degli obblighi e dei termini imposti alla Regione dallo Stato o dall'Unione Europea. All'uopo la Regione invita l'ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede a nominare un commissario ad acta.




Art. 8
(Riparto dei fondi)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio e sulla base degli stanziamenti definitivi in essa previsti, provvede al riparto fra le Province e le Comunità Montane dei fondi effettivamente disponibili, assumendo contestualmente i relativi impegni contabili.

2. Gli enti sono tenuti ad utilizzare i fondi loro assegnati entro i termini fissati con il medesimo provvedimento di riparto adottato dalla Giunta regionale.



3. Si considerano utilizzati esclusivamente i fondi per i quali siano stati assunti, entro i termini di cui al precedente comma 2., atti formali di concessione degli aiuti o delle sovvenzioni o delle provvidenze in conto capitale o in conto interessi a favore degli aventi diritto, facendo esplicito riferimento all'atto regionale che dispone il riparto dei fondi.

4. La mancata utilizzazione dei fondi nei termini e con la modalità di cui al precedente comma 3. e nel rispetto della specifica destinazione, comporta la decadenza degli enti dalla possibilità di utilizzare i relativi finanziamenti e l'obbligo per la Regione di ridurre l'assegnazione disposta all'importo effettivamente utilizzato. I fondi non utilizzati, ove non effettivamente erogati agli enti, costituiscono economia con riferimento al bilancio regionale. Ove sia intervenuta l'erogazione, gli enti sono tenuti a restituire alla Regione i fondi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 3.. Gli enti provvedono ad eliminare detti fondi dalle proprie scritture contabili.



Art. 9
(Contributi in conto interessi e annualità)

1. I fondi ripartiti agli enti per la concessione di contributi in conto interessi su mutui o prestiti o di contributi in annualità devono essere utilizzati entro il limite di operatività assegnato.
2. Gli enti sono obbligati a comunicare alla Regione le somme utilizzate entro il 30 novembre di ogni anno e a rendicontare la spesa entro il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione.
3. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini del precedente comma 2., senza validi giustificati motivazioni, comporta la sospensione delle assegnazioni finanziarie allo stesso titolo e la fissazione da parte della Regione di un termine non superiore a tre mesi, decorso il quale le somme non erogate possono essere destinate ad incrementare le disponibilità di altri enti che ne abbiano fatto specifica richiesta.




Art. 10
(Coordinamento tra Regione ed Enti locali)

1. Per assicurare uniforme applicazione alle normative regionali, nazionali e comunitarie e la coordinata partecipazione degli Enti locali alla elaborazione dei principali atti di competenza regionale è istituito il Comitato di coordinamento, composto dall'Assessore regionale all'Agricoltura e dai Presidenti delle Province e delle Comunità Montane o loro delegati.


2. Per conseguire un efficace raccordo operativo fra la Regione e gli Enti locali, la Giunta regionale istituisce un Comitato tecnico-amministrativo, composto dai dirigenti competenti in materia di agricoltura della Regione e delle Province e ne disciplina il funzionamento. Detto comitato assume iniziative per la semplificazione ad armonizzazione delle procedure amministrative nelle materie oggetto del conferimento dei compiti e delle funzioni.

3. La partecipazione ai Comitati di cui ai precedenti commi non comporta oneri a carico della Regione.



Art. 11
(Gestione degli interventi)

Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, degli aiuti e delle sovvenzioni, gli enti competenti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per l'accertamento della regolare esecuzione.



17.




Art. 12
(Anagrafe aziendale)

Gli enti delegati sono obbligati a fornire i dati e gli elementi per concorrere alla formazione dell'anagrafe informatizzata delle aziende agricole istituita presso la Regione. Essi possono collegarsi alla banca dati per conoscere informazioni ed elementi per lo svolgimento delle funzioni di istruttoria e di erogazione degli aiuti, delle sovvenzioni e delle provvidenze.



**Art. 13
(Trasferimento risorse)**

La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare un apposita legge per il trasferimento agli Enti locali delle risorse umane, strumentali ed organizzative, nonché delle risorse finanziarie per l'esercizio dei compiti e delle funzioni conferite.




12

CAPO II

NORMATIVE DA ABROGARE

(ARTT. 14 E 15)



Art. 14
(Leggi da abrogare)

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 45 sono abrogate le seguenti leggi e norme regionali:

1) L.R. 21 dicembre 1972, n.16, concernente: "Interventi a favore dell'agricoltura.";

2) L.R. 29 gennaio 1973, n.1, concernente: "Ulteriori interventi in agricoltura.";

3) L.R. 7 febbraio 1974, n.15, concernente: "Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura.";

4) L.R. 20 gennaio 1975, n.7, concernente: "Interventi a favore della zootecnia.";

5) L.R. 8 aprile 1975, n.28, concernente: "Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture del rinnovo.";


6) L.R. 8 aprile 1975, n.29, concernente: "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia.";

7) L.R. 7 giugno 1975, n.51, concernente: "Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.";

8) L.R. 17 marzo 1977, n.5, concernente: "Interventi creditizi in favore della cooperazione.";

9) L.R. 3 marzo 1978, n.15, e successive modifiche ed integrazioni (LL.RR. nn.16/78, 14/80 e 29/82) concernente: "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.";

10) L.R. 12 giugno 1978, n.21, concernente: "Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente.";



11) L.R. 24 luglio 1978, n.34 e successive modifiche ed integrazioni (LL.RR. nn.64/80 e 47/81) concernente: "Interventi per favorire nel settore agricolo-forestale-zootecnico-vivaistico la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte. Delega di funzioni ai Comuni e agli Enti locali elettivi.";

12) L.R. 4 settembre 1978, n.48 e successive modifiche (L.R. n.48/80), concernente: "Ulteriori programmi di intervento in campo agricolo con particolare riferimento ai settori incentivati dalla legge 27 dicembre 1977, n.984.";

13) L.R. 12 aprile 1979, n.20, concernente: "Rinnovo e modifiche alla Legge regionale 7 giugno 1975, n.51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole.";

14) L.R. 29 giugno 1979, n.38, concernente: "Intervento regionale per lo sviluppo ed il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura.";

15) L.R. 4 settembre 1979, n.63, concernente: "Applicazione nella regione Puglia del Regolamento 78/1054/CEE e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1978, n.15, concernente: "L'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura.";

16) L.R. 9 giugno 1980, n.69 e successive modifiche (L.R. n.3/82), concernente: "Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali.";


17) L.R. 17 luglio 1981, n.41, concernente: "Utilizzazione di terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate in attuazione della legge regionale n.440 del 4 agosto 1978.";

18) L.R. 31 agosto 1981, n.54, concernente: "Programmi regionali di sviluppo agricolo e forestale ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n.984. Organizzazione e snellimento delle procedure.", con eccezione dell'articolo 15;


19) L.R. 24 marzo 1986, n.6, concernente: "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia".

20) L.R. 17 marzo 1986, n.7, concernente: "Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura".

21) L.R. 13 giugno 1986, n.15, concernente: "Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo".



22) L.R. 7 gennaio 1987, n.3, concernente: "Piano stralcio per il riordino e il miglioramento della produzione tabacchicola pugliese".




Art. 15
(Deroghe all'abrogazione)

Le disposizioni di cui al precedente articolo restano comunque in vigore relativamente alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali di finanziamento precedenti alla seguente legge.

*La condizione che venga emendato
l'art. 15 con la seguente aggiunta:
« nel rispetto delle norme della L. R. 3 luglio
1988, n. 10 art. 3 ».*

**Il Dirigente Coordinatore
del Settore Ragioneria
(Dott. Carlo SICILIANI)**



86

24.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE SETTORE RAGIONERIA UFFICIO IMPEGNI

All' Assessorato alla Agricoltura
SEDE

Alla Segreteria della
Presidenza della G.R.
SEDE

All' Ufficio Legislativo
della Giunta Regionale
SEDE

Alla Segreteria della Giunta
Regionale
SEDE


Prot. n° 20/P/3904/U.L. del - 1 OTT. 1997

OGGETTO: S.D.D.L. AGR/DDL/97/00004 "Conferimento di funzioni e compiti in materia di agricoltura alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane, ai sensi della Legge n.59/97, e abrogazione di Leggi regionali.

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di proposta di Legge in argomento munito del visto di questo Settore, a condizione che l'art. 15 venga emendato con la seguente aggiunta: "nel rispetto delle norme della L.R. 3 Luglio 1989, n.10 art. 3".

IL COORDINATORE
(Dr. Carlo SICILIANI)



MWT003.DOC

Prot. 10/1053/CGS
02/10/97

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 395/94

ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente: Agricoltura

D.D.L.: Conferimento di funzioni e compiti in materia di agricoltura alle province, ai comuni e alle Comunità Montane, ai sensi della legge n. 69/97 e abrogazione di leggi regionali.

REFERTO TECNICO
(art. 20 L.R. 1777 modif. della L.R. 2002)

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

Non si prevedono oneri a carico delle regioni.

Capitolo/i di Entrata: =

Capitolo/i di Spesa: =

Spesa riferita al presente bilancio: =

Spesa riferita ai bilanci futuri: =
(con indicazione dell'eventuale termine di efficacia degli effetti della legge)

Note: -

Dirigente Settore Ufficio
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AGRICOLTURA
(Dr. Matteo ANTONCELLI)

Parere del Settore Ragioneria:

- CONDIZIONATO**
Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato
- Parere negativo per:

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 2.P. 10. PP

